

Tassazione per ciascuna tipologia di prestazione erogata da Fondapi

Tipo di prestazione	Motivazione	Tassazione per periodo contributivo	
		dal 01/01/2001 al 31/12/2006	dal 01/01/2007 in poi (*)
riscatto totale o riscatto parziale all'80%	licenziamento individuale	Tassazione ordinaria (***). Aliquota Irpef (23% o superiore)	Tassazione separata. Aliquota fissa al 23%
	dimissioni		
	cambio contratto CCNL		
	nomina a dirigente		
	fine tempo determinato		
riscatto totale o riscatto parziale all'80%	licenziamento collettivo/mobilità	Tassazione separata. Aliquota Irpef (23% o superiore) (**)	Tassazione separata. Aliquota fissa al 23%
	fallimento azienda		
riscatto totale	cessazione dell'attività lavorativa con disoccupazione superiore a 4 anni	Tassazione separata. Aliquota Irpef (23% o superiore) (**)	Tassazione separata. Aliquota agevolata (dal 15% fino al 9%)
	invalidità superiore a 2/3		
	decesso (solo 100%)		
riscatto parziale al 50%	cessazione dell'attività lavorativa per più di 12 mesi e meno di 48 mesi	Tassazione separata. Aliquota Irpef (23% o superiore) (**)	Tassazione separata. Aliquota agevolata (dal 15% fino al 9%)
	mobilità		
	cassa integrazione guadagni della durata di almeno un anno ed a zero ore lavorative		
prestazione pensionistica in rendita o capitale	raggiungimento dei requisiti di pensionamento ed iscrizione a Fondapi da almeno 5 anni	Tassazione separata. Aliquota Irpef (23% o superiore) (**)	Tassazione separata. Aliquota agevolata (dal 15% fino al 9%)
prestazione pensionistica in capitale	raggiungimento dei requisiti di pensionamento ed iscrizione a Fondapi da meno di 5 anni	Tassazione separata. Aliquota Irpef (23% o superiore) (**)	Tassazione separata. Aliquota fissa al 23%
Anticipazione	per spese sanitarie	Tassazione separata. Aliquota Irpef (23% o superiore) (**)	Tassazione separata. Aliquota agevolata (dal 15% fino al 9%)
Anticipazione	per acquisto prima casa	Tassazione separata. Aliquota Irpef (23% o superiore) (**)	Tassazione separata. Aliquota fissa al 23%
	per ristrutturazione prima casa		
	per ulteriori esigenze		

(*) la tassazione applicata dal 01/01/2007 è separata, quindi non vi saranno conguagli successivi

(**) la tassazione è definitiva per cui l'importo non dovrà essere riportato nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo

(***) la tassazione è ordinaria, come quella in busta paga. Ciò comporta che l'importo dovrà essere riportato nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo